



13161/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Protezione dati personali

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 7598/2013

PRIMA SEZIONE CIVILE

C.P. 13161
Rep. C-I

Composta dagli Ill.m^e Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente - Ud. 04/11/2015

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere - PU

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7598-2013 proposto da:

AA

_____ (C.F. _____), nella qualità di direttore Responsabile del quotidiano online *PrimaDaNoi.it* e nella qualità di legale rappresentante della _____ (editore del medesimo quotidiano), elettivamente domiciliato in _____, presso l'avvocato _____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____ giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

1784

contro

BB

[REDACTED] (P.I. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso l'avvocato [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED], giusta procura a margine del controricorso;

CC

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso l'avvocato [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED], giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3/2013 del TRIBUNALE DI CHIETI - SEDE DISTACCATA DI ORTONA, depositata il 16/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2015 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato [REDACTED] che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. [REDACTED] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16.01.2013 il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, pronunciando sulle domande proposte nel 2010 da ^{CC} [redacted] e dal Ristorante ^{BB} [redacted] nei confronti sia di ^{AA} [redacted] quale direttore responsabile del giornale on-line PrimaDaNoi, e sia della ^{CC} [redacted] Editore della testata a) dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda introduttiva di rimozione dei dati personali contenuti nell'articolo giornalistico on-line oggetto del ricorso; b) condannava il ^{AA} [redacted] nelle predette qualità, al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti ^{CC} [redacted] e Ristorante ^{BB} [redacted] liquidandolo in € 5.000.00 per ciascuno di loro, oltre interessi legali dalle date di proposizione delle domande al saldo; c) condannava il ^{AA} [redacted] sempre nelle medesime qualità alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti.

Il Tribunale osservava e riteneva che:

- con distinti ricorsi ex art. 152 d. lgs. 196/2003 (iscritto al n.810/10 R.G.A.C.) ed ex art. 702 bis c.p.c. (iscritto al n. 811/10 R.G.A.C.) depositati in data 26.10.2010, ^{CC} [redacted] gestore del Ristorante ^{BB} [redacted] il Ristorante ^{BB} [redacted] in proprio avevano convenuto in giudizio (anche) la testata giornalistica on line "PrimaDaNoi" chiedendo la rimozione delle pagine web contenenti un articolo su una vicenda giudiziaria di natura penale che li aveva coinvolti per un fatto avvenuto nel 2008 e che non si era ancora conclusa, lamentando il pregiudizio alla reputazione personale del ^{CC} [redacted] e professionale del Ristorante ^{BB} [redacted] con conseguente danno all'immagine del locale derivante dal permanere dell'articolo nelle pagine web. I ricorrenti adducevano il c.d. diritto all'oblio, consistente nell'interesse a non vedere esposta a tempo indeterminato la propria reputazione anche quando per il trascorrere del tempo fosse venuto meno l'interesse pubblico alla notizia di cronaca;

- non contestate erano la permanenza e consultabilità nelle pagine web, all'epoca della notifica del ricorso introduttivo, dell'articolo giornalistico, nonostante l'invito alla sua rimozione dalla rete inoltrato ad entrambi i convenuti con missiva del 6.09.2010;
- con dichiarazione resa al verbale d'udienza del 23.05.2011 il difensore della convenuta "PrimaDaNoi" di ^{★ ★} [redacted] aveva reso nota l'avvenuta cancellazione dell'indicizzazione dell'articolo da parte della testata giornalistica, sia pure a mero scopo transattivo. La circostanza non era stata contestata dai ricorrenti nelle note conclusive depositate il 15.03.2012 con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda;
- l'avvenuta rimozione delle pagine web contenenti l'articolo giornalistico oggetto di causa comportava la declaratoria di ~~cessazione~~ cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione dell'articolo stesso, la cui fondatezza doveva tuttavia essere valutata ai fini della regolamentazione delle spese processuali, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, ed anche per le determinazioni sulla consequenziale domanda introduttiva di risarcimento danni;
- la domanda proposta dal ^{CC} [redacted] dal Ristorante era fondata. Richiamati i presupposti legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca nell'ambito dell'attività giornalistica (verità storica, concisione formale della notizia, interesse pubblico alla divulgazione) in presenza dei quali il diritto di cronaca prevaleva sui diritti costituzionalmente garantiti alla riservatezza, all'onore, alla reputazione ed all'immagine, nel caso di specie doveva esaminarsi la rilevanza delle norme contenute nel decreto legislativo 30.06.2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la cui finalità era quella di garantire che il trattamento dei dati personali si svolgesse nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla riservatezza. Tali norme si applicavano, ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto, anche

al trattamento dei dati personali per scopi giornalistici. In particolare, in relazione al presente giudizio, doveva farsi riferimento all'art. 11, per il quale il trattamento dei dati personali poteva avvenire per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti e trattati; all'art. 25, che vietava la comunicazione e la diffusione dei dati quando fosse decorso il periodo di tempo indicato nell'art. 11; all'art. 7 che attribuiva all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non era necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati; all'art. 15, per il quale chiunque cagionava danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali era tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. con previsione, al secondo comma, di risarcimento del danno non patrimoniale anche in caso di violazione dell'art. 11. Nella fattispecie, l'articolo era stato pubblicato il 29.03.2008 ed era rimasto in rete fino all'instaurazione del presente giudizio (e successivamente almeno fino al 23.05.2011), nonostante l'invito alla cancellazione da parte dei ricorrenti a mezzo missiva del 6.09.2010. La facile accessibilità e consultabilità dell'articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei tenuto conto dell'ampia diffusione locale del giornale *on line*, consentiva di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale fosse trascorso sufficiente tempo perché le notizie divulgate con lo stesso potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, e che quindi, almeno dalla data di ricezione della diffida, il trattamento di quei dati non potesse più avvenire ai sensi degli artt. 11 e 15 citati. Il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione, e ciò in relazione alla peculiarità dell'operazione di trattamento, caratterizzata da sistematicità e capillarità della divulgazione dei dati (consultabili

semplicemente digitando il nominativo del ricorrente e la denominazione del ristorante sul motore di ricerca Google) e alla natura degli stessi dati trattati, particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale. Ricorrevano pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art.7 ^{del d.lgs.} legge 196/2003 che attribuiva all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non era necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati raccolti o successivamente trattati, come nel caso di specie:

- meritava altresì accoglimento la domanda attorea di risarcimento danni fondata sull'art. 15 della legge citata, in relazione all'art. 11, atteso che il trattamento dei dati personali si era protratto per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi - esercizio del diritto di cronaca giornalistica - per i quali i dati erano stati raccolti e trattati. Trattandosi di danno non patrimoniale ed inerente a valori della persona di rango costituzionale la liquidazione doveva avvenire necessariamente in via equitativa: a tal fine si riteneva di quantificare la somma dovuta a ciascun ricorrente dalla convenuta "PrimaDaNoi" di ^{AA} [redacted] in € 5.000,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo.

Avverso questa sentenza il ^{AA} [redacted] e la [redacted] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi illustrati da memoria e notificato il 7-14.03.2013 al ^{CC} [redacted] ed al Ristorante ^{BB} [redacted] che il 17-19.04.2013 hanno resistito con distinti controricorsi di analogo tenore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 152 comma 7 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 102 c.p.e. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.e. nullità della sentenza

impugnata" in ragione dell'omessa notifica del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

Il motivo non ha pregio. Le due riunite cause di cui si discute non involgevano pronunce del Garante che perciò non rivestiva in esse la qualità di parte e tanto meno quella di litisconsorte necessario in tesi pretermesso; però, data la tipologia delle esperite azioni, quell'Autorità avrebbe dovuto ricevere, in base al rubricato comma 7 dell'art. 152 del D.Lgs n. 196 del 2003 (nel testo originale applicabile *ratione temporis*, poi abrogato dall'art. 34 del D.Lgs n. 150 del 2011), la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, prescritta in funzione conoscitiva, di "denuntiatio litis" a tutela dell'interesse pubblico, non sanzionata da nullità della sentenza conclusiva per il caso di relativa carenza, evenienza questa nella specie peraltro non avveratasi, avendo il ^{CC} [redacted] esaustivamente documentato la rituale esecuzione dell'incombente (in tema, cfr Cass. SU: n. 8077 del 2012).

2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 137 e 139 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."

I ricorrenti si dolgono sia dell'addebito di violazione delle rubricate norme in tema di trattamento dei dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, in tesi non inclusive del limite temporale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196 del 2003, sia del mancato apprezzamento delle regole poste dal Codice di deontologia professionale e sia dell'omissione di motivazione su un punto decisivo del giudizio.

3. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 comma 1 e 2 (Compatibilità tra scopi e durata del trattamento) e 139 (Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche) d. lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché degli artt. 1, 5, 6, 12 e 13 del codice di deontologia

relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica del 29 luglio 1998 in Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998 n. 179, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 op.c."

I ricorrenti censurano la pronuncia del Tribunale dolendosi essenzialmente che siano stati valorizzati del dlgs n. 196 del 2003 l'art. 136 e gli artt 7,11,15 e 25 e non invece gli artt 99, 137 e 139 inerenti al trattamento dei dati personali per scopi storici e finalità giornalistiche, nonché le regole introdotte dal menzionato codice deontologico, ivi inclusi gli artt 1, 2, 5, 6 e 12. Assumono di avere legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca e d'informazione rispetto a un fatto di rilievo penale accaduto nel marzo 2008 e non ancora definito in sede giudiziaria (al riguardo sottolineano pure che l'udienza dibattimentale si sarebbe tenuta il 24.05.2013 o il 9.05.2016), nonché di essersi limitati a conservare il contestato articolo all'interno dell'archivio informatizzato, sicché illegittimamente ne sarebbe stata ritenuta tardiva la deindicizzazione dal motore di ricerca e conseguentemente lesi i loro diritti alla riservatezza ed alla reputazione, a fronte pure dell'attualità della notizia, della persistenza dell'interesse pubblico all'informazione, dell'inapplicabilità dell'art. 7 del D.Lgs del 2003 e dell'erroneo richiamo al diritto all'oblio.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, suscettibili di esame congiunto, non meritano favorevole apprezzamento.

Nella specie, per come già evidenziato, l'illecito trattamento di dati personali è stato dal Tribunale specificamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione *on line* dell'articolo di cronaca sul fatto accaduto nel 2008 né nella conservazione e archiviazione informatica di esso (di cui anche all'art. 2 del Codice di deontologia), ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato il 29.03.2008 e della sua diffusione sul Web, quanto

meno a fare tempo dal ricevimento della diffida in data 6.09.2010 per la rimozione di questa pubblicazione dalla rete (spontaneamente attuata solo nel corso del giudizio, come da non contestata notizia fornita il 23.05.2011 dal ~~AA~~ ^{AA}). In particolare il Tribunale ha rilevato anche che:

- a) era incontestato che digitando (tramite il motore esterno di ricerca Google) il nominativo del ~~CC~~ del "Ristorante ~~BB~~ ^{BB} si accedeva alla prima pagina del sito web che includeva, affiancato e associato alla reclamizzata attività di ristorazione, anche il link sull'articolo di cronaca redatto nel 2008 sulla vicenda di rilevanza penale ed agevolmente visualizzabile;
- b) la facile accessibilità e consultabilità dell'articolo giornalistico, superiore a quelle dei quotidiani cartacei, tenuto conto dell'ampia diffusione locale del giornale *on line*, consentiva di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale fosse trascorso sufficiente tempo perché le notizie divulgate potessero avere soddisfatto gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica;
- c) il persistere del trattamento dei dati personali aveva determinato una lesione del diritto dei ricorrenti alla riservatezza ed alla reputazione, e ciò in relazione alla peculiarità dell'operazione di trattamento, caratterizzata da sistematicità e capillarità della divulgazione dei dati trattati ed alla natura degli stessi, particolarmente sensibili attenendo a vicenda giudiziaria penale.

Le dedotte censure, da esaminare tenendo anche presenti questo quadro di riferimento e le limitate finalità attribuite alla decisione, una volta spontaneamente espunta la pubblicazione dalla rete, si sostanziano in parte in inammissibili rilievi critici generici o eccedenti il *decisum*, quanto anche a richiami di noti precedenti giurisprudenziali sul tema generale dei connotati della cronaca giornalistica; in altra parte, invece, si appuntano del pari irritualmente sulla motivazione della sentenza del 16.01.2013, la quale, concretandosi

in puntuali e comprensibili dunque non apparenti argomentazioni, si sottrae al sindacato di legittimità ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella versione introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis*. Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per *cassazione* all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l'ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. ossia ai casi in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuare, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum*, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. anche Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2014, n. 21257), ipotesi nella specie non ravvisabili.

Per il resto le doglianze in esame appaiono infondate, rivelandosi la pronuncia di merito aderente alla normativa sul trattamento dei dati in ambito giornalistico, integrata e modificata (artt. 6, 12, commi 1, 3 e 4, 136 e 139 D.lgs n. 196 del 2003 e provvedimento del Garante del 29 luglio 1998) dalle disposizioni del codice di deontologia professionale, per la quale anche in questo specifico settore trovano applicazione le regole generali (artt. 6 e 137 D.lgs n. 196 del 2003) di cui pure agli artt. 7, 11 comma 1 lett. e) (in correlazione con l'art. 2 comma 4 del codice deontologico), 15 e 25, comma 1 lett. a) del D.lgs n. 196 del 2003.

D'altra parte, se da un canto la persistente pubblicazione e diffusione sul sito web della notizia di cronaca in questione risalente al 2008, appare per l'oggettiva e prevalente componente divulgativa, esorbitare dal mero ambito del lecito trattamento d'archiviazione o memorizzazione *on line* di dati giornalistici per scopi storici o redazionali (in tema cfr anche cass n. 8889 del 2001), dall'altro, ai valorizzati fini risarcitori e di regolamentazione delle spese processuali, si rivela plausibile, in assenza di richiamati sopravvenuti aggiornamenti della pubblicata vicenda, apparentemente priva di peculiari profili altrimenti atti a denotarne il permanente interesse anche sociale per la collettività sia pure locale (cfr. cass n. 3679 del 1998), la valutazione bilanciata del diritto all'informazione ed alla cronaca giornalistica con i diritti fondamentali della persona, quale quello alla riservatezza, espressa dal Tribunale, per la quale nel contesto, dopo la diffida del 2010 alla deindicizzazione, e dato il tempo trascorso dall'evento, doveva reputarsi recessiva l'esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva (cfr Cass.n. 5525 del 2012; n. 1611 del 2013. In tema cfr anche la pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014 in causa C -131/12 e le linee guida sia dell'Article 29 Data Protection Working Party sul diritto all'oblio, pubblicate il 26 novembre 2014, e sia in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line fornite, il 19 marzo 2015 dal Garante per la protezione di dati personali).

4. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 36, 137 e 139 d. lgs. 196/2003 e del codice di deontologia, nonché dell'art. 2050 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."

Ribadita la liceità del trattamento dei dati personali attuato per finalità giornalistiche e conservative in archivi informatizzati, si assume in ogni caso l'insussistenza del danno non ravvisabile *in re ipsa*, il difetto della relativa prova, ostativo alla relativa valutazione equitativa, e l'inapplicabilità dell'art. 2050 c.c..

Il motivo non ha pregio.

L'illecito protrarsi del trattamento di dati personali giustificava l'accoglimento della pretesa risarcitoria espressamente assoggettata dall'art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., peraltro alla condizione che dagli interessati fosse stata allegata e dimostrata sia pure in via presuntiva, come nel caso è avvenuto, l'esistenza di pregiudizi di natura non patrimoniale sofferti in sua conseguenza (cfr cass. nn 15240 e 18812 del 2014), la cui liquidazione andava necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura non economica del sofferto danno e nella funzione compensativa dell'attribuito risarcimento pecuniario (cfr cass. n. 25739 del 2014; n. 25739 del 2007).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

I profili di rilevante novità presenti nelle controverse questioni giustificano la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015

Il Cons.est.



Il Presidente

